

Oggetto: Istituzione Commissione edilizia comunale unica dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia

Rilevato che l'art. 9 della L.P. 04 agosto 2015 , n. 15 testualmente recita :

"1. I comuni istituiscono la commissione edilizia comunale (CEC), quale organo tecnico-consultivo in materia edilizia. Il regolamento edilizio, fatte salve le previsioni espressamente dettate da questa legge, ne determina la composizione, le modalità di funzionamento e individua gli interventi di trasformazione edilizia e urbanistica soggetti al suo parere. La CEC esercita l'attività di consulenza tecnica con particolare attenzione al tema della qualità architettonica degli interventi, verificandone la coerenza con i caratteri del contesto in cui sono collocati.

2. Nel disciplinare la composizione della CEC il regolamento edilizio comunale rispetta le seguenti condizioni, in particolare:

a) il sindaco o l'assessore all'urbanistica è componente della commissione e la presiede;

b) il numero massimo dei componenti, compreso il presidente, non può superare cinque componenti nel caso di comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, sette componenti per i comuni con popolazione pari o superiore a 5.000 abitanti. Almeno due componenti sono tecnici esperti in materia di edilizia e tutela del paesaggio iscritti ai relativi collegi o albi professionali;

c) non possono essere nominati componenti della commissione consiglieri o assessori comunali, fatta eccezione per gli assessori competenti in materia di urbanistica ed edilizia;

d) i comandanti del corpo dei vigili del fuoco permanente e dei corpi dei vigili del fuoco volontari, componenti di diritto delle commissioni edilizie ai sensi degli articoli 3 e 16 della [legge regionale 20 agosto 1954, n. 24](#) (Servizio antincendi), non sono computati ai fini del rispetto del numero massimo previsto dalla lettera b). Nei comuni in cui è presente una pluralità di corpi volontari si applica l'articolo 17, comma 9, della [legge provinciale 1 luglio 2011, n. 9](#) (Disciplina delle attività di protezione civile in provincia di Trento). I comandanti o i loro sostituti partecipano alle commissioni con diritto di voto anche se sono consiglieri o assessori comunali;

e) l'individuazione dei componenti diversi da quelli previsti dalle lettere a), c) e d) avviene attraverso la pubblicazione di avvisi e la valutazione comparativa delle candidature ammissibili.

3. I componenti della commissione liberi professionisti, i loro associati e gli altri professionisti con cui operano in via continuativa possono assumere, nel territorio del comune solamente incarichi inerenti opere e impianti pubblici.

4. La CEC non si esprime su interventi che sono già stati assoggettati ad autorizzazione paesaggistica o al parere sulla qualità architettonica, espresso dalla CPC integrata ai sensi dell'articolo 7, comma 11. In questi casi la valutazione di competenza dei componenti indicati nel comma 2, lettera d), è acquisita dal comune in forma di parere.

5. I comuni di Trento e Rovereto istituiscono la propria CEC, che assume per il territorio del comune anche le funzioni della CPC. A tal fine la CEC è integrata dal soggetto esperto, designato dalla Giunta provinciale secondo quanto previsto dall'articolo 7, comma 2, lettera b). In caso di voto negativo di quest'ultimo si applica l'articolo 7, comma 6. La commissione edilizia del Comune di Trento, inoltre, è integrata da un componente, con funzioni di presidente, nominato dal sindaco del Comune di Trento.

6. Nella gestione associata delle funzioni i comuni istituiscono un'unica CEC. La commissione è nominata dal comune d'ambito di maggiori dimensioni demografiche, di concerto con gli altri comuni della gestione associata, nel rispetto delle condizioni individuate dal comma 2, lettere b), c) e d), ed è composta da sette componenti, compreso il presidente. La composizione della commissione è variabile e comprende di volta in volta, in qualità di presidente, il sindaco o l'assessore all'urbanistica del comune interessato alle questioni che sono trattate nella seduta. Questo comma si applica anche alle aree geografiche individuate dall'articolo 12 bis della [legge provinciale n. 3 del 2006](#), fino al momento della fusione e costituzione di un comune unico.”

Considerato che, essendo sorti dubbi interpretativi sulla norma suddetta, si è provveduto a chiedere parere al Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio della P.A.T. a cui è stato dato riscontro con nota dd. 07.10.2015 – prot. n. S013/2015/509264/18.2.5 ;

rilevato che nel suddetto parere viene precisato , fra l'altro, quanto segue :

“si ritiene che l'Unione dei Comuni, mutatis mutandis, ai fini di cui all'art. 9, comma 6 della L.P. n. 15/2015, possa essere “assimilata” alla gestione associata delle funzioni proprie dei comuni e, pertanto, la stessa possa dotarsi, come nel caso della gestione associata, di una unica commissione edilizia comunale a servizio di tutti i comuni partecipanti all'unione ; la nomina di quest'ultima , data la diversa natura giuridica dell'unione rispetto alla gestione associata, spetterà all'organo individuato a tal fine dallo statuto dell'unione e non sarà attribuita, come nel caso delle gestioni associate, al comune di ambito di maggiori dimensioni demografiche. Tuttavia preme precisare che, similmente alla disposizione delle gestioni associate, la nomina della CEC dovrà avvenire di concerto con tutti i comuni partecipanti all'unione. Vista l'assimilazione alla gestione associata di cui all'art. 9, comma 6, la CEC dell'unione dei comuni dovrà essere composta da sette membri.”;

ritenuto conseguentemente di procedere alla istituzione della CEC unica dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia per i Comuni di Romeno – Cavareno – Sarnonico – Ronzone e Malosco stabilendo che :

1. la Commissione Unica dovrà essere costituita da sette membri ,compreso il Presidente, e così composta :
 - Presidente della Commissione : sarà di volta in volta il Sindaco o l'assessore all'urbanistica , del Comune interessato alle questioni che sono trattate nella seduta ;
 - Componenti ordinari :
 - due ingegneri e due architetti di cui almeno due esperti in materia di edilizia e tutela del paesaggio, iscritti ai relativi albi professionali e di cui uno dovrà essere di genere femminile;
 - un esperto in materia urbanistica;
 - un geologo ;
 - Componenti di diritto : il Comandante dei vigili del Fuoco con diritto di voto sarà di volta in volta il comandante del Comune interessato alle questioni che sono trattate nella seduta;
2. le funzioni di segretario e di verbalizzazione delle riunioni sono affidate ad un funzionario incaricato dell'Ufficio tecnico senza diritto di voto, che provvederà anche a relazionare sulle pratiche all'ordine del giorno;
3. per l'individuazione dei tecnici sarà necessario procedere attraverso la pubblicazione di avviso;
5. la Commissione Edilizia Unica dura in carica per il periodo della durata della Giunta dell'Unione a seguito del rinnovo delle Amministrazioni Comunali e comunque continuerà ad operare in regime di prorogatio fino alla nomina dei successori Non possono contemporaneamente far parte della commissione i parenti fino al 4° grado, gli affini fino al 4° grado, l'adottante e l'adottato, l'affiliante e l'affiliato. Il componente decade o per dimissione volontaria o per assenza ingiustificata alle riunioni per più di 3 volte consecutive. Il componente decaduto viene sostituito con la stessa procedura di nomina. Il nuovo

nominato dura in carica per il restante periodo di validità del componente sostituito. I componenti della commissione edilizia devono astenersi dal prendere parte alla discussione e trattazioni di pratiche che rappresentano un interesse immediato ed attuale proprio o del proprio coniuge o di parenti ed affini fino al secondo grado. La commissione, ove lo ritenga opportuno, potrà di volta in volta invitare a partecipare alle proprie riunioni, senza diritto di voto, tecnici ed esperti, o rappresentanti di enti o associazioni particolarmente interessati

6. in caso di assenza del Presidente, le relative funzioni vengono assunte dal componente ordinario più anziano presente alla seduta;

riconosciuta la propria competenza ai sensi dell'art. 16 comma 3 dello Statuto dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia;

ritenuto, al fine di dar corso alla procedura di individuazione dei componenti, ai sensi dell'art. 9 comma 2 lettera e) della citata L.P.15/2015, di approvare l'avviso pubblico per la presentazione delle candidature a membro della CEC che si allega alla presente deliberazione ;

Acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa espresso dal Segretario dell'Unione ai sensi dell'art. 81 del Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della regione autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L.

visto che la presente deliberazione non presenta rilevanza contabile e che pertanto non necessita acquisire il parere di regolarità contabile né di attestazione di copertura della spesa da parte del responsabile del servizio finanziario ;

Visto il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della regione autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L;

Visto lo Statuto dell'Unione
con voti favorevoli unanimi legalmente espressi

DELIBERA

1. di istituire la Commissione edilizia comunale unica dell'unione dei Comuni dell'Alta Anaunia per i Comuni di Romeno – Cavareno – Sarnonico – Ronzone e Malosco ;
2. di stabilire che la Commissione Unica dovrà essere costituita da sette membri ,compreso il Presidente, e così composta :
 - Presidente della Commissione : sarà di volta in volta il Sindaco o l'assessore all'urbanistica , del Comune interessato alle questioni che sono trattate nella seduta ;
 - Componenti ordinari :
 - due ingegneri e due architetti di cui almeno due esperti in materia di edilizia e tutela del paesaggio, iscritti ai relativi albi professionali e di cui uno dovrà essere di genere femminile;
 - un esperto in materia urbanistica;
 - un geologo ;
 - Componenti di diritto : il Comandante dei vigili del Fuoco con diritto di voto sarà di volta in volta il comandante del Comune interessato alle questioni che sono trattate nella seduta
3. di dare atto che le funzioni di segretario e di verbalizzazione delle riunioni sono affidate ad un funzionario incaricato dell'Ufficio tecnico senza diritto di voto, che provvederà anche a relazionare sulle pratiche all'ordine del giorno;
4. di approvare l'avviso pubblico per la presentazione delle candidature a membro della CEC che si allega alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

5. di dare atto che la Commissione Edilizia Unica dura in carica per il periodo della durata della Giunta dell'Unione a seguito del rinnovo delle Amministrazioni Comunali e comunque continuerà ad operare in regime di prorogatio fino alla nomina dei successori. Non possono contemporaneamente far parte della commissione i parenti fino al 4° grado, gli affini fino al 4° grado, l'adottante e l'adottato, l'affiliante e l'affiliato. Il componente decade o per dimissione volontaria o per assenza ingiustificata alle riunioni per più di 3 volte consecutive. Il componente decaduto viene sostituito con la stessa procedura di nomina. Il nuovo nominato dura in carica per il restante periodo di validità del componente sostituito. I componenti della commissione edilizia devono astenersi dal prendere parte alla discussione e trattazioni di pratiche che rappresentano un interesse immediato ed attuale proprio o del proprio coniuge o di parenti ed affini fino al secondo grado. La commissione, ove lo ritenga opportuno, potrà di volta in volta invitare a partecipare alle proprie riunioni, senza diritto di voto, tecnici ed esperti, o rappresentanti di enti o associazioni particolarmente interessati

6. di stabilire che in caso di assenza del Presidente, le relative funzioni vengono assunte dal componente ordinario più anziano presente alla seduta;

7. di rinviare a successivo provvedimento la nomina della Commissione Edilizia Comunale Unica, ad avvenuta comparazione delle candidature presentate e di concerto con tutti i comuni partecipanti all'Unione;

8. di dare atto che la presente deliberazione diverrà esecutiva decorso il termine di 10 giorni dall'inizio della sua pubblicazione, ai sensi dell'art. 79 comma 3° del T.U.LL.RR.O.C. approvato D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L;

9. di precisare, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23, che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

- a. opposizione alla Giunta comunale da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79 comma 5° del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L
- b. ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104 ;
- c. in alternativa alla possibilità indicata alla lettera b), ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.